



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 13

Seduta 23-04-2024

Sessione: **CONVOCAZIONE Ordinaria Pubblica**

Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente
Antonella Bocchi	Consigliere	Assente
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Assente
Ermes Tavaroli	Consigliere	Presente
Salvatore Giovanelli	Consigliere	Assente
Quintino Perri	Consigliere	Presente
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente
Camilla Soncini	Consigliere	Presente
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente
Totale		Pr. 8    As. 3

Assiste alla adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Cazzavillan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

### OGGETTO

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF 2024-2025.**

Il Sindaco introduce il punto n. 1 “Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti - Aggiornamento biennale PEF 2024-2025” e lascia la parola all'assessore Tonino Rivaroli, che chiede di trattare il punto 1 insieme al punto 2, con successive votazioni separate. L'assessore Rivaroli illustra l'argomento.

Al termine nessuno interviene e

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 147/2013, art. 1, comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la Legge 160/2019 - l'art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
- la Legge 147/2013, art.1 comma 683 prevede: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”...*
- il DL 228/2021, articolo 3, comma 5-quinquies (cd. di “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, che testualmente recita :” *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*

- la legge n. 205/2017, art. 1, comma 527 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- la deliberazione n. 363/2021 di ARERA: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti - MTR-2, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF ed ha introdotto una programmazione quadriennale delle tariffe, ed in particolare:
  1. l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021: *“Procedura di Approvazione”*, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  2. l'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021: *“Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”* il quale disciplina l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 e rinvia a successiva determinazione per le indicazioni metodologiche;
  3. l'art. 28 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021: *Elaborazione del PEF*”;
- la Determinazione di ARERA n. 2/2021-DRIF come integrato ad opera delle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alla determinazione n. 2/2021-DRIF;
- la Deliberazione di ARERA 389/2023/R/RIF: *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la Determinazione della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali del 6.11.2023 (1/2023-DTAC): *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/R/rif”* , che in attuazione alla previsione del comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF ha adottato gli schemi tipo;

- la deliberazione n. 15/2022/R/rif di ARERA “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo allegato A, “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;
- il Regolamento Comunale per la disciplina del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2014 e successivamente modificato con D.C.C. n. 16/2015, n. 15/2017 n. 34/2021 e n.19 consiglio del 20/04/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.04.2022 attraverso la quale il Comune di Ostiglia ha individuato nello schema regolatorio III – livello intermedio il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori proposti, confermato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2022: “Servizio gestione raccolta rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022-2025” con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022- 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 21 del 04.05.2023 “ *Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti – Revisione infra periodo anno 2023*”

Dato atto che a seguito di gara ad evidenza pubblica il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato ad APRICA S.p.A. con sede in Brescia – codice fiscale e partita IVA 00802250175 (determinazione n. 99/2023 del Settore 6 del Comune di Borgo Virgilio – centrale unica di committenza- e determinazione n. 29/2024 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Ambiente, Territorio e Protezione Civile del Comune di Ostiglia)

Vista la nota del 16.04.2024 prot. n. 7403 con la quale il gestore APRICA S.p.A ha trasmesso al Comune:

- Tool PEF ARERA 2024 -2025;
- Relazione di accompagnamento all’aggiornamento biennale 2024 -2025 del Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- Dichiarazione di veridicità del gestore;

Dato atto che il PEF, ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (art 28 dell’allegato A) nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione;

Dato atto che in Regione Lombardia è il comune l’Ente competente in materia di validazione;

Vista la nota di ANCI Lombardia prot. n. 3060/2020 nella quale si evidenzia che in tutte le fasi del procedimento di approvazione (tra cui la validazione) i comuni possono

individuare soggetti esterni, anche di tipo associativo o consulenti di fiducia che li supportino in termini tecnici e contabili;

Dato atto che il Consorzio servizi ambientali CO.SE.A è soggetto dotato di adeguati profili di terzietà al gestore per la realizzazione operativa del servizio di validazione del PEF infrannuale 2024-2025,

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore 2 Ufficio Tecnico – Ambiente, Territorio e Protezione Civile n. 146 del 10.04.2024 avente ad oggetto: *“Servizio di assistenza e consulenza specialistica in ambito organizzativo, informatico, legale, e amministrativo per la revisione e validazione del PEF 2022 -2025 secondo le specifiche previste dal metodo tariffario rifiuti per l'anno 2024. Affidamento diretto a CO.SE.A. ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023”*;

Vista la seguente documentazione acquisita ai protocolli n. 7403 del 16.04.2024 e n. 7653 del 19.04.2024;

- Allegato A: Ostiglia PEF agg 2024-2025;
- Allegato A-1 estratto tool PEF 2024 -2025 (estratto pdf della pagina PEF 2024 2025 dell'allegato A);
- Allegato B: Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti –allegato A Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);
- Allegato C: dichiarazione di veridicità;
- Allegato D: Report validazione PEF 2022-2025 rifiuti – redatto da CO.SE.A. Consorzio srl, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo;

Preso atto della documentazione presentata dal Consorzio Servizi Ambientali CO.SE.A. da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata e acquisita al prot. n. 7653 del 19.04.2024;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore il quale espone un valore al lordo delle detrazioni per l'anno 2024 di € 1.144.726,32 e per l'anno 2025 di € 1.147.927,00

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario svolta dal CO.SE.A per la quale è stata verificata:

- a) La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) Il rispetto dell'equilibrio finanziario del gestore;
- d) La presenza della dichiarazione di veridicità del gestore Aprica S.p.A.;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati, allegati A - A-1 - B - C - D - alla presente deliberazione e di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per procedere con gli atti conseguenti;

Ritenuto di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli per cui è necessario il parere dell'Organo di Revisione Unico previsto dall'art. 239, comma 1, del T.U.E.L., come da precisazione arrivata e acquisita al prot. n. 7561 del 18.04.2024;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 2 – Ufficio Tecnico/ Polizia Locale/Ambiente, territorio e Protezione Civile;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma1 del D.lgs. 267/2000, di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 1 Segreteria/Affari Generali/Risorse Finanziarie e partecipazioni/ Tributi/Personale/RTD;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti al verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 160/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Perri Quintino, Soncini Camilla), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti n. 8, su n.13 assegnati ed in carica n. 11;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario 2022-2025 per gli anni 2024-2025, relativo al servizio gestione rifiuti urbani, unitamente agli allegati A, A-1 B, C, D, quali parti integranti e sostanziali della presente delibera;
2. Di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati A, B, C, D, per gli adempimenti della citata delibera n. 363/2021/R/rif.

\*~\*~\*~\*~\*

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Perri Quintino, Soncini Camilla), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti n. 8, su n. 13 assegnati ed in carica n. 11, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

\*~\*~\*~\*~\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Il Sindaco

(Dott. Valerio Primavori)

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*